



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – BARI

SEZIONE TERZA - RG.1141/2017

comparsa di costituzione e risposta

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46(**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**)

CONTRO

DESCO s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico p.t., elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti;

RICORRENTE

in ordine al ricorso, notificato a questo Ente resistente in data 23/10/2017 per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, della nota prot. 44911 del 30.8.2017 a firma del Responsabile del Servizio 4 – Assetto del territorio, con cui è stato comunicato *“l'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza del permesso di costruire n. 41/2009 per la parte delle opere non eseguite”*.

Con il presente atto il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., come sopra



**CITTA' DI
MODUGNO**

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46. 07 NOV 2017 Modugno, li

Il Sindaco
Dott. Nicola Magrone

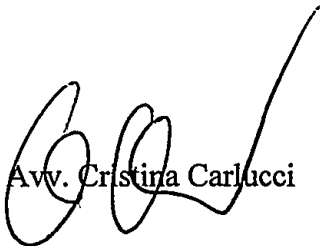
E' autentica la firma

Avv. Cristina Carlucci

domiciliato, rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando ogni avversa deduzione, argomentazione, ragione ed eccezione, nonché l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame per i motivi che saranno meglio rappresentati in sede di memoria difensiva a mezzo di ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa— in rito ed in merito — e con facoltà di produrre memorie e documenti.

Chiede sin da ora il rigetto della domanda proposta con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Modugno, 6 novembre 2017



Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Firmato digitalmente da
:Cristina Carlucci
Data:24/11/2017 11:26:59

T.A.R. PUGLIA – BARI.

SEZIONE TERZA –RG. 1141/2017

Udienza del 29.11.2017 c.c.

Memorie Difensive

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N); **Resistente**

CONTRO

DESCOs.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato,
rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

A seguito del ricorso notificato dalla società DESCO s.r.l. in data 23.10.2017, si costituiva in giudizio il Comune di Modugno, con comparsa depositata in data 09.11.2017, rappresentando, in via preliminare, la palese infondatezza e pretestuosità della domanda proposta dalla ricorrente, con riserva di meglio dedurre in sede di memorie difensive.

1 – Profili di inammissibilità del ricorso.

Come si evince dai motivi di ricorso, la doglianza di parte ricorrente è proposta avverso la nota prot. 44911 del 30/08/2017 che, però, non costituisce provvedimento definitivo, bensì atto endoprocedimentale di “ Avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza del permesso di costruire” (doc..1) e, per l’effetto, privo di contenuto decisorio.

Tanto è vero che, proprio la parte ricorrente, a seguito della ricezione della suddetta comunicazione del 30.8.2017, in data 27/09/2017 con prot.50300 (**quindi prima della notifica del ricorso**), ha depositato regolarmente memorie con cui ha utilmente partecipato al procedimento amministrativo in questione, il quale si è concluso in data 18.10.2017 con il provvedimento prot.54462 con cui, dato atto anche delle argomentazioni addotte dal soggetto istante con la citata memoria, viene motivatamente dichiarata la decadenza del permesso di costruire n.41/2009.(doc.2)

Detto provvedimento definitivo non è stato oggetto di gravame.

Né, a tale fine, può assumere rilevanza “ sanate” l’espressione meramente di stile contenuta nell’indicazione in ricorso “ di ogni ulteriore atto consequenziale e presupposto”, alla luce di diversi ordini di motivi:

- oggetto dell’impugnazione è un atto non definitivo e, per l’effetto, privo di immediata efficacia lesiva della posizione del soggetto odierno ricorrente;
- in conseguenza di tanto, poiché l’istante ha regolarmente partecipato, con proprie memorie, al procedimento amministrativo attivato (e non concluso) con la comunicazione del 30.8.2017 prot.44911, oggetto del presente giudizio, aveva l’onere di impugnare, *ex adverso*, il provvedimento definitivo del 18.10.2017 prot.54462, potendosi configurare la comunicazione del 30.8.2017 quale mero atto presupposto;
- l’impugnazione di atti successivi non direttamente menzionati, attraverso formule di stile, come avvenuto nel caso che ci occupa, non può trovare ingresso, alla luce di quanto all’uopo disposto dal vigente Codice del Processo Amministrativo circa l’obbligo, a carico del ricorrente, di individuare espressamente l’atto oggetto di gravame.

Pertanto, poiché l’atto impugnato è un atto endoprocedimentale e non definitivo, risulterebbe inammissibile il ricorso, anche alla luce del fatto che, il provvedimento sopravvenuto non è stato direttamente impugnato, né risulterebbe inserito, comunque, nel presente giudizio attraverso una indicazione generica di “ atto consequenziale”.

Decisamente univoca, sul punto, è la giurisprudenza amministrativa laddove sancisce che: “ *Nel processo amministrativo la formula di stile con la quale si estende l’impugnazione a tutti gli atti antecedenti, preordinati, successivi e consequenziali è priva di qualsiasi valore processuale in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa*¹”

Poiché, quindi, alla luce di quanto innanzi, alla data odierna non risulta notificato atto di motivi aggiunti, peraltro preannunciato dal ricorrente nell’istanza di rinvio del 14.11.2017, si rappresenta l’inammissibilità del gravame proposto.

- Infondatezza e pretestuosità della domanda.

Nel merito, senza che ciò comporti rinuncia alcuna, neanche implicita, all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata al punto che precede, si rappresenta l’infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda.

L’oggetto del contendere è rappresentato dal diniego dell’Ente alla richiesta di proroga della scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, richiesto dal ricorrente in data 26.01.2016 con prot.3918, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con riferimento al permesso di costruire n. 41/2009 per la realizzazione di un opificio industriale destinato a deposito.

Come si evince dal contenuto sia della comunicazione del 30.8.2017 prot.44911, sia del successivo provvedimento definitivo del 18.10.2017 prot.54462, in cui viene ripercorso l’intero iter procedimentale della vicenda, a seguito del rilascio del permesso di costruire n. 41/2009, avvenuto in data 02.04.2009, veniva presentata, in data 25.08.2009 la comunicazione di inizio lavori.

-Con nota prot.16426 del 04.04.2012, la società odierna ricorrente ha chiesto una proroga, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001, la quale veniva concessa dall’Ente con provvedimento del 31.08.2012 prot.40836.

¹ Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 157 del 19.1.2016, TAR Lombardia, Milano, Sez.II, Sentenza n. 1549/2011; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, Sentenza n. 1023/2006

- Con successiva richiesta del 5.12.2013, prot.61993, la società DESCO richiedeva una ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori, questa volta ai sensi dell'art. 30, comma 3, L.98/2013 (Decreto del Fare). Trattandosi di una proroga di carattere eccezionale, già immediatamente efficace *ex lege*, il Comune ne prendeva atto, concedendo la stessa per il termine di due anni, con scadenza il 28.2.2016.

Con successiva richiesta del 26.01.2016 prot.3918, la società trasmetteva **ulteriore** richiesta di proroga (la terza) del termine di ultimazione lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 2, DPR 380/2001, adducendo motivi di difficoltà "tecnico -economica", come ammesso anche dalla stessa ricorrente nel proprio ricorso (vedi pag. 2 ultimo capoverso) e già utilizzati in sede di prima istanza di proroga, ai sensi della medesima disposizione normativa.

Come si evince chiaramente dal provvedimento definitivo del 18/10/2017 prot.54462, l'istanza di ulteriore proroga viene rigettata, con conseguente dichiarazione di decadenza del permesso di costruire per la parte non eseguita, ai sensi dell'art. 15, comma 2, DPR 380/2001, atteso che i termini per la conclusione dei lavori erano già stato oggetto di una prima proroga (su istanza di parte ricorrente) richiesta in data 4.4.2012 ex art. 15, comma 2, DPR 380/01, nonché di una seconda proroga richiesta in data 5.12.2013, ai sensi della speciale previsione contenuta nell'art. 30 L. 98/2013 (Decreto del Fare), di carattere automatico e per la quale, infatti, il Comune ha semplicemente adottato un provvedimento di "presa d'atto" prorogando il termine di ultimazione lavori alla data del 28.2.2016.

La richiesta da ultimo trasmessa dalla società istante, basata su esigenze di natura economica, è stata legittimamente rigettata, sia alla luce delle proroghe già concesse, sia per assenza dei presupposti richiesti espressamente dall'art. 15, comma 2, DPR 380/2001 per l'accogliibilità dell'istanza *de qua*.

La proroga dei termini di inizio e conclusione dei lavori: condizioni e limiti

I termini di avvio e di ultimazione dei lavori assentiti, ancorché perentori come si è visto,

possono essere prorogati. Tale possibilità è espressamente prevista dal più volte richiamato art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, il cui dato testuale, però, si presenta decisamente tassativo, circa i motivi per cui la proroga può essere richiesta.

Infatti, il secondo periodo del comma 2 afferma che la proroga può essere concessa "con provvedimento motivato *per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso*", nell'ultimo periodo dello stesso comma è affermato che "*La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari*".

L'interpretazione della disposizione in esame fatta dalla costante giurisprudenza è quella di non "relegare" la proroga alle sole ipotesi indicate dall'ultimo periodo poc'anzi riportato, bensì ammettere che la proroga possa essere concessa in presenza di *factum principis* o in altri casi di forza maggiore², dando così particolare (se non esclusivo) risalto alla prima parte del sopra richiamato comma 2. Al *factum principis* sono riconducibili tutte le cause di impossibilità oggettiva di avvio e di ultimazione dei lavori, derivanti da un ordine dell'autorità, o meglio, da un provvedimento autoritativo da parte di quest'ultima, per ragioni non imputabili al privato, cioè non riferibili alla sua condotta e per aspetti che sfuggono al suo controllo³.

In altre parole, *la proroga del termine di ultimazione dei lavori, poiché costituisce una deroga ai principi generali in materia di edificazione, viene ammessa solo ed esclusivamente in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa in questione e sono di stretta interpretazione*⁴.

Da tanto si deduce che, alla luce delle proroghe già richieste e concesse alla società odierna ricorrente, di cui, si ribadisce, la prima richiesta ai sensi dell'art. 15, comma 2, DPR 380/2001, la seconda richiesta ed automaticamente concessa ex art. 30 L.98/2013,

² Ex multis Consiglio di Stato, Sez.IV Sentenza 10.8.2009 n. 4423

³ Ex multis TAR Puglia Lecce Sez.I, Sentenza 22 maggio 2012 n. 874

⁴ Consiglio di Stato, Sez.IV, Sentenza 04.03.2014 n. 1013

inaccoglibile si presentava la terza richiesta di proroga, anche per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 15, comma 2, DPR 380/2001, alla luce della quale l'istanza veniva presentata.

Non risultano sussistenti, infatti, alcuno dei presupposti richiesti dalla disposizione in parola, né sotto il profilo della difficoltà o della mole dell'intervento da un punto di vista tecnico, né trattasi di un'opera pubblica, con finanziamento frazionato in più esercizi finanziari.

Oltre a tali profili, da cui si ricaverebbe la legittimità del diniego opposto, si rappresenta che, alla luce di quanto innanzi evidenziato, la proroga **non può essere richiesta per motivi economici.**

Sul punto, dirimente è la Sentenza emessa dal Tar Veneto n. 652/2007, nella quale sancisce che :*"Il termine entro cui devono iniziare i lavori può essere prorogato solo per cause oggettive, che non dipendono dal titolare del permesso di costruire"*

Nel caso preso in esame dal Tribunale Amministrativo, il titolare del permesso di costruire aveva chiesto una proroga sull'inizio dei lavori "per sopravvenute difficoltà economiche familiari non prevedibili al momento del rilascio del titolo autorizzativo". Inizialmente il Comune aveva accordato la proroga, ma successivamente aveva ritirato il provvedimento, facendo scattare il ricorso dell'interessato

I giudici hanno spiegato che, in base all'articolo 15 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del permesso di costruire e devono essere completati entro tre anni dall'inizio del cantiere. Decorso questi termini, il permesso decade e per la parte non costruita deve essere chiesta una nuova autorizzazione.

Il Testo unico ammette proroghe, solo con un provvedimento motivato, in presenza di imprevisti che non dipendono dalla volontà del titolare del permesso di costruire o come conseguenza della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei

lavori. Nessuna proroga può intervenire per problemi economici del titolare del permesso. Secondo il Tar, i problemi economici del titolare del permesso di costruire, che hanno impedito l'inizio dei lavori nei tempi previsti, non giustificano la proroga anche se si tratta di un imprevisto.

I giudici hanno, infatti, ritenuto che la proroga possa essere concessa solo per situazioni completamente esterne, che quindi non dipendono in nessun modo dal titolare del permesso. Sulla base di queste considerazioni ha respinto il ricorso e vietato la realizzazione dell'intervento senza prima dotarsi di una nuova autorizzazione.

Alla luce quindi, di tutto quanto eccepito., dedotto, argomentato e documentato, si insiste per il rigetto, in via preliminare, dell'istanza cautelare invocata, rivelandosi insussistente il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, anche in considerazione del fatto che la società odierna ricorrente ha già preso contatti con il Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio per presentare le necessarie comunicazioni per la parte delle opere non realizzata (doc.3).

Nel merito, si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, poiché rivolto avverso un atto endoprocedimentale e non definitivo, anziché nei confronti del provvedimento definitivo già intervenuto e, in via gradata, rigettarsi la domanda poiché infondata, in fatto e diritto, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte.

Con condanna della parte ricorrente alle competenze di giudizio.

Modugno, 24/11/2017

Avv. Cristina Carlucci